

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO – ROMA**

RICORSO

Per i Sigg.ri: Alberti Cristian LBRCST01B11D940A, Antoniani
Cristiana NTNCST97L46B519X, Balducci Pierluigi
BLDPLG71RO3A662Y, Basile Francesco BSLFNC79H14E205U,
Battaglia Vincenzo BTTVCN82D30G309I, Benizio Francesco
BNZFNC97R04C424A, Berti Alessandro BRTLSN67P20D613R,
Bocelli Andrea BCLNDR92P22D612W, Botta Ruggero
BTTRGR81A31H703H, Brusca Fabrizio BRSFRZ77B11G273N,
Buono Alfonso BNULNS92T25I438N, Calabretta Federico
CLBFRC91M04D612A, Caiazzo Luigi CZZLGU82A21E791X,
Caligiuri Francesco CLGFNC91T18D086L, Campolongo Vincenzo
CMPVCN96T10D086Z, Capparelli Francesco CPPFNC92H10D086P,
Carbone Marco CRBMRC96D25D086Q, Cecchini Dario
CCCDRA63R17D612N, Chiaia Paolo CHIPLA76T20H501G,
Cicerchia Enrico CCRNRC86L02C858N, Cimino Carlo
CMMCRL77C16D086A, Colangelo Federica CLNFRC82C52H501D,
Colonna Piergiorgio CLNPGR99H18A048S, D'Arminio Tonio
DRMTNO85M11F280B, D'Attoma Donatello
DTTDNT83P04C975D, D'Auria Francesco DRAFNC57S02E951P,
D'Ecclesiis Rosanna DCCRNN81B64A662V, D'Elia Francesco
DLEFNC85E26E508G, De Murtas Domenico
DMRDNC97B06H579N, De Vincentis Fabio DVNFBA80P23B774O,
Di Marco Annamaria DMRNMR65D49H501R, Di Leo Vito
DLIVTI88D15C975P, Di Martino Antonio DMRNTN86L23G273A,
Dotta Sebastiano DTTSSST00R18C589G, Epinot Massimo
PNTMSM65A17F335D, Ferrari Giacomo FRRGCM92D08E884U,

Fontana Lorena FNTLRN61D41D711Q, Forte Alessandro
FRTLSN89S23D843G, Garlaschelli Luca GRLLCU66L28C816Z,
Garritano Massimo GRRMSM73P21D086Y, Glorioso Leopoldo
Christian GLRLLD96H11L425C, Giangrossi Silvia
GNGSLV99H56B157U, Gianquitto Federico, GNQFRC95L26E456Z,
Greco Marco GRCMRC95B09D086D, Iannone Luca
NNNLCU91L05A080I, Iannucci Francesco NNCFNC90S24F704K,
Isoardi Adriana SRDDRN83A48D205X, Laduca Luca Salvatore
LDCLSL91B22G273W, Lastrucci Dario LSTDRA86M13AS64W,
Loffredo Antonio LFFNTN76B15H703A, Lomanto Carlo
LMNCRL65R24F839O, Maiorca Giacinto MRCGNT93D01D086N,
Mangia Luigi Stefano MNGSFN81P17D862I, Manna Carlo Maria
MNNCLM93L03D086B, Mariani Cristian MRNCST95P14C034M,
Massa Raimondo MSSRND64P26L259N, Mezzanotte Elia
MZZLEI00L13G393G, Montellanico Ada MNTDAA59A45H501F,
Nanni Sami NNNSMA91M20D972M, Orlandini Ilaria
RLNLRI01M49G999M, Parrilla Veronica PRRVNC99E50C726C,
Pagliaro Valerio PGLVLR94H23C588S, Paterlini Stefano
PTRSFN01H15H223Y, Pellegrino Rosario PLLRSRB7R12G813H,
Pinzone Carmelo PNZMCL83C18C351B, Pisani Nicola
PSNNCL62H16F284R, Pratesi Romano PRTRMN66D15A089Y,
Quartana Federico QRT FRC92S15G273W, Quintiliani Arianna
QNTRNN00M49I838U, Ragusa Giulia RGSGLI99E44D972C, Resta
Matteo RSTMTT88L30E815B, Sarti Mauro SRTMRA96T24D612J,
Sasso Pasquale SSSPQL79B14D086H Savino Sandro
SVNLSN80T05L049Q, Scorza Alfina SCRLFN80H68H703V,
Severino Gabriele SVRGRL93E08A091Y, Sibia Mattia
SBLMTT90P07A323P, Siniscalco Marco SNSMRC66C17L219L,

Sugliano Samuele SGLSML00S07A124G, Valerio Gabriele GBR VLR95B19I874B, Vettori Daniele VTTDNL84T02D612N, Visibelli Giulio VSBGLI59H14I726H Vitari Francesco VTRFNC87E05D086J, Vitiello Rosario VTLRSR76E17F839V, Zardoni Aldo ZRD LDA79B12B157Q, Ziccardi Sonia ZCCSNO93M67D972B, Zurlo Dario ZRLDRA98C28D122Q, rappresentati e difesi, per procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Rosamaria Ventura (c.f. VNTRMR66S64I114Z) e Achille Morcavallo (c.f. MRCCLL76H21D086W), domiciliati presso lo Studio Legale Morcavallo, in Roma, Via Arno n. 6, Roma, con richiesta dei difensori di ricevere ogni comunicazione e notificazione relativa al procedimento ai numeri di fax 0984.413950 - 0984853172 o agli indirizzi di posta elettronica certificata studiomorcavallo1@pecstudio.it e avv.rosamaria.ventura@pec.giuffre.it, ricorrenti;

Contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante p.t., amministrazione resistente;

Nonché contro il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., amministrazione resistente.

Oggetto: per l'annullamento, previa applicazione di idonea misura cautelare, del D.M. n. 255/2023 emanato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 34 del 10.02.2024, nella parte in cui esclude le classi di concorso A 55 e A 56 Con ogni effetto e onere conseguente. Con vittoria di spese e compensi.

FATTO

I ricorrenti sono in possesso di diplomi conseguiti presso Istituti Afam (ex Conservatori di Musica) vecchio e nuovo ordinamento, e di diplomi di scuola superiore di secondo grado, nonché studenti e docenti Afam

nei corsi di musica, canto e strumento jazz /popular music. Ad oggi, chi possiede un diploma Afam di II livello può conseguire l'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso A030 "Musica nella scuola secondaria di I grado" e A029 "Musica nella scuola secondaria di II grado" ma non può accedere alle classi di concorso A55 "Strumento musicale negli istituti di istruzione superiore di II grado" ed A56 "Strumento Musicale negli istituti di istruzione superiore di I grado".

Tale preclusione deriva da una lunga serie di interventi legislativi e ministeriali i quali, invece di riordinare la complessa materia dell'insegnamento delle discipline musicali, creando un percorso comune per tutti gli indirizzi, hanno determinato disparità tra essi, penalizzando gli indirizzi musicali diversi dal classico.

È a dire che il corso di diploma in Musica Jazz presso i Conservatori di Musica veniva istituito con il D. M. 13 Aprile 1992. La Legge 21 Dicembre 1999, n. 508 attivava, poi, i diplomi accademici di primo e secondo livello in via sperimentale e tra essi anche quello generico di musica jazz. Con il successivo Decreto Ministeriale 30 settembre 2009 n. 124, erano istituiti i diplomi accademici di I livello negli specifici percorsi per strumenti e canto jazz/popular (pianoforte jazz, canto jazz, batteria jazz, sassofono jazz, etc.).

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010 (Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) erano istituiti i Licei Musicali e Coreutici - Sezione Musicale (art. 7) in convenzione con un Conservatorio di Musica (art. 13, comma 8) e con gli istituti musicali parificati ai sensi dell'articolo 2 comma 8 lettera g della legge 21 dicembre 1999 n. 508, che doveva

prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'allegato, assicurando la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di scuola superiore di I grado.

Conseguentemente, nell'anno scolastico 2010/11 erano avviati i corsi in strumento e canto jazz/popular, i cui docenti erano diplomati (al pari dei ricorrenti) in musica, canto e strumento Jazz/popular e nell'a.s. 2014/15 si diplomavano i primi studenti.

Tale assetto organizzativo era, però, destinato, ben presto, a cambiare, per successivi interventi che riportavano indietro nel tempo l'insegnamento delle discipline musicali nella scuola pubblica.

Infatti, con il DPR 19/16 "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", venivano istituite specifiche classi di concorso nelle note A e B della tabella A per le materie di indirizzo, a decorrere dall'anno scolastico 2017/18.

La nota A alla classe di concorso A-55 denominata "Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado" stabiliva che per detto insegnamento era richiesto il possesso del diploma relativo allo specifico strumento. La nota B disponeva che fino a quando non sarebbero entrati a regime gli specifici percorsi abilitanti e comunque non oltre l'anno accademico 2018 /2019, avevano titolo per accedere alla classe A55 i docenti abilitati nelle ex classi di concorso A031 o A032 o A077 in possesso del diploma di

Conservatorio nello specifico strumento (compreso il canto), congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Con il DM 259/2017 si disponeva la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR 19/16.

Orbene, nel suddetto decreto non venivano inseriti i codici alfanumerici specifici per gli strumenti jazz/popular, né per il canto jazz/popular. A causa di ciò, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Dm 259/17, il Miur non permetteva più ai musicisti jazz l'insegnamento di strumento e canto nella materia di indirizzo, a causa della mancanza del codice specifico per la musica jazz/popular. Parimenti, era precluso ai suddetti diplomati in musica jazz/popular l'insegnamento nella classe di concorso A56, sebbene il percorso formativo seguito dai musicisti jazz sia di pari difficoltà e valore di quello classico, sicuramente abilitante all'insegnamento di strumento musicale nelle scuole superiori di I grado.

Inoltre, gli allievi già diplomati in musica e canto jazz/popular, a causa di tale scelta censoria si vedevano privati della possibilità di utilizzare, ai fini dell'insegnamento, il diploma conseguito, ciò, a differenza degli allievi del percorso classico frequentanti la medesima scuola.

Di tanto si dolevano alcuni docenti abilitati all'insegnamento mediante formale diffida al Ministero, il quale, a sua volta, in merito alla richiesta di revisione del DPR n. 19/2016 come modificato e integrato dal DM 259 del 2017, che non prevedeva i diplomi accademici di secondo livello relativi agli strumenti jazz/popular quali titoli di accesso alla classe di concorso A 55, riscontrava la richiesta, asserendo che essa sarebbe stata eventualmente esaminata in sede di aggiornamento

periodico della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente.

Su ricorso proposto da altri docenti avverso il silenzio tenuto su consimile questione, anche codesto On.le TAR con Sentenza n. 6539/2020 del 15.06.2020 accertava l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere all'aggiornamento periodico delle classi di concorso la cui necessità era riconosciuta dalla stessa amministrazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.Lgs n. 59/2017.

Tuttavia, con D.M n. 255 del 22/12/2023, rubricato: "Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado", pubblicato sulla GU Serie Generale n. 34 del 10-02-2024) il Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca sceglieva di aggiornare solo alcune classi di concorso, omettendo, ancora una volta, la integrazione della classe di concorso A55 con i codici alfanumerici indicativi degli strumenti e del canto jazz. Né il suddetto decreto contiene menzione alcuna della classe di concorso A56 non soggetta ad integrazione o ad aggiornamento. Ciò, nonostante l'art. 4 co 1 dlgs 59/17 preveda di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire così un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 107/2015, mediante lo strumento del riordino e periodico aggiornamento delle classi di concorso, al fine della valorizzazione culturale della professione docente.

Sulla grave discriminazione subita dai diplomati in musica jazz/popular è stata proposta una interrogazione parlamentare, la n. 507/19, a cui il ministero si era impegnato a dare seguito, senza ad oggi aver voluto provvedere in alcun modo. Ad oggi, un diplomato Afam in indirizzo jazz/popular non può insegnare canto o strumento nelle scuole superiori di primo e secondo grado se non consegue anche il diploma nell'indirizzo classico. Un inspiegabile, ed immotivato trattamento discriminatorio, che non trova fondamento di merito sol che si consideri che il percorso formativo previsto per entrambi gli indirizzi si equivale e soprattutto ricomprende gli stessi insegnamenti fondamentali.

La mancata, necessaria, revisione delle classi di concorso suindicate danneggia gravemente sia i docenti che gli allievi interessati all'insegnamento delle materie ad indirizzo jazz/popular, che hanno forte interesse all'eliminazione di ogni preclusione all'accesso delle due classi di concorso.

Tanto premesso si propone ricorso per i seguenti.

MOTIVI DI DIRITTO

SULLA LEGITTIMAZIONE E SULL'INTERESSE AD AGIRE

I ricorrenti sono tutti in possesso di diplomi vecchio e nuovo ordinamento, conseguiti presso Istituti Afam (ex Conservatori di Musica) in discipline musicali jazz/popular music, nonché studenti e docenti Afam nei corsi di musica, canto e strumento jazz /popular music. Tanto individua la loro legittimazione ad impugnare l'odierno Decreto Ministeriale nella parte in cui esclude dall'aggiornamento le classi di concorso A55 e A56, in quanto individua un interesse omogeneo a tutta la categoria, come espressamente statuito dalla citata Sentenza n. 6539/2020, la quale all'uopo fa applicazione dell'art. 1 d.lgs. 198/2009, a mente del quale *“Al fine di ripristinare il corretto*

svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento”.

/ / /

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4,
COMMA 1, D.LGS. N. 59/2017 E DEL DPR 14.02.2016 N. 19 –
ECESSO DI POTERE - CONTRADDITTORIETÀ – DISPARITÀ
DI TRATTAMENTO

L’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 59/2017, stabilisce che *“Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire così un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a principi di semplificazione e flessibilità, nonché ai fini della valorizzazione culturale della professione docente, le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola secondaria ed eventualmente*

le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello”.

Lo stesso Ministero, come già esposto in fatto, si impegnava ad esaminare la possibilità di integrare le classi di concorso A 55 e A 56 con i codici relativi agli insegnamenti di interesse in sede di aggiornamento periodico di cui all'art. 4 d.lgs. n. 59/2017, con ciò riconoscendo la necessità di procedere a tale aggiornamento.

Ebbene, in sede di aggiornamento il Ministero, ancora una volta, ha omesso di aggiornare le classi di concorso A 55 e A 56, pure previste dal DPR 14.02.2016 n. 19 ma non regolamentate dal Decreto Ministeriale predetto, in violazione delle previsioni del DPR medesimo. Dunque ha dato applicazione all'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 4 D.lgs. n. 59/2017 in modo solo apparente, mentre in realtà ha disatteso i contenuti del DPR 19/2016 che istituiva le succitate classi di concorso A55 e A 56. Esse infatti non essendo state regolamentate nel DM n. 259 del 2017, né odiernamente aggiornate, risultano di fatto non attivate, prive di contenuto ed illegittimamente escludenti con riferimento alla posizione dei ricorrenti.

Infatti, con D.M n. 255 del 22/12/2023, oggi impugnato, il Ministero Istruzione e Merito sceglieva di aggiornare solo alcune classi di concorso, omettendo, ancora una volta, la integrazione della classe di concorso A55 con i codici alfanumerici indicativi degli strumenti e del canto jazz/popular, in violazione dell'art. 4 succitato e del DPR n. 19/2016. Né il suddetto decreto contiene menzione alcuna della classe di concorso A56 non soggetta ad integrazione o ad aggiornamento. Ciò, nonostante l'art. 4 co 1 dlgs 59/17 preveda, come già esposto, di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei

corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire così un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 107/2015, mediante lo strumento del riordino e periodico aggiornamento delle classi di concorso, al fine della valorizzazione culturale della professione docente.

Tanto determina una evidente contraddittorietà nell'operato dell'Amministrazione, che dapprima ha consentito e successivamente impedito l'insegnamento della specifica disciplina nei licei musicali, tant'è che molti ricorrenti hanno maturato punteggio insegnando nella specifica disciplina jazz/popular music, fino a che tale possibilità è stata loro preclusa dal mancato aggiornamento dei relativi codici nell'ambito delle suddette classi concorsuali.

Determina, altresì, una grave disparità di trattamento ai danni dei docenti con indirizzo jazz/popular. Essi infatti, seppure in possesso dei titoli abilitanti all'insegnamento, non possono essere inseriti nelle classi di concorso succitate, in contrasto con la finalità di potenziamento dell'offerta formativa sottesa all'obbligo normativo di aggiornamento periodico delle classi di concorso e che permea lo stesso Decreto oggi impugnato, traducendosi in un impoverimento degli insegnamenti diversi dall'indirizzo 'classico' e in un danno per gli studenti medesimi cui viene di fatto impedito di approfondire la specifica disciplina.

Ed invero in tal modo rimane precluso ai diplomati in musica jazz l'insegnamento nelle classi di concorso A55 e A56, sebbene il percorso formativo seguito dai musicisti jazz/popular sia di pari difficoltà e valore di quello classico, sicuramente abilitante all'insegnamento di strumento musicale nelle scuole superiori.

Del resto a tale periodico aggiornamento la stessa amministrazione si era autovincolata, come anche desumibile dal richiamo effettuato nelle premesse del medesimo DM impugnato alla sentenza n. 6539/2020 secondo cui la necessità di procedere al periodico riordino ed aggiornamento delle classi di concorso era stata riconosciuta ed affermata dalla medesima amministrazione. Pertanto il Ministero incorre in eccesso di potere laddove impedisce di fatto ed immotivatamente l'inserimento nelle graduatorie delle relative classi di concorso ai musicisti jazz.

ISTANZA CAUTELARE

Le considerazioni fin qui svolte appaiono sufficienti a comprovare la sussistenza del *fumus* prescritto ai fini dell'attivazione della tutela cautelare invocata.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, basti osservare che il provvedimento impugnato esclude l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie concorsuali A55 e A 56, nonché nelle graduatorie per le supplenze, a cominciare dalla GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) fino a quelle di istituto, e pertanto preclude la possibilità di insegnamento, per chi non possiede in aggiunta il diploma classico, delle discipline: musica, canto e strumento musicale, nel prossimo anno scolastico. Da tanto deriva un evidente e grave pregiudizio non integralmente ristorabile, ove si tenga anche conto della perdita di professionalità derivante dal mancato esercizio della professione docente nella specifica disciplina, ed immediato, posto che gli atti di programmazione dell'organico vengono emanati dall'amministrazione con il dovuto anticipo, al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni. La mancata tempestiva adozione di una idonea misura cautelare

escluderebbe di conseguenza i ricorrenti quanto meno dall'organico relativo all'anno scolastico 2024/2025.

LE CONCLUSIONI: sono quelle suepigrafate.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Cosenza/Roma, 08.04.2024

(Avv. Rosamaria Ventura)

(Avv. Achille Morcavallo)

RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53.

Io sottoscritto Avv. Achille Morcavallo, nella qualità di difensore dei ricorrenti, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 6.10.2010 ho notificato il suesteso ricorso a:

1) **Ministero dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona dei rispettivi ministri e legali rappresentanti pro tempore, domiciliati tutti ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, presso il domicilio digitale trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**, estratto dal seguente pubblico elenco: REGINDE

Avv. Achille Morcavallo